

Sulla responsabilità dell'avvocato: presupposti e limiti.

L'obbligazione dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, di conseguenza il professionista non garantisce l'esito favorevole auspicato dal cliente.

In tema di azione di responsabilità nei confronti dell'avvocato, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inadempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha **l'onere di provare** **(i)** non solo il non corretto adempimento dell'attività professionale, ma anche **(ii) che l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla condotta del professionista, (iii) l'esistenza del danno e, infine, (iv) il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno.**

Si ritiene, inoltre, che l'eventuale danno derivante da presunte omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri probabilistici e di un **giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività omessa**, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

In tal senso, si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione, che ha per l'ennesima volta confermato l'esistenza del principio secondo cui:

*“In tema di responsabilità civile, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, **occorrendo verificare se** l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, **se** un danno vi sia stato effettivamente e, infine, **se**, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone”* (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 16-05-2017, n. 12038);

“Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri

necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 24-07-2017, n. 18239);

In questi termini, oltre alla giurisprudenza già citata in comparsa di costituzione e risposta (Cass. civ. Sez. III, 05/02/2013, n. 2638) ed alle sentenze della Corte di Cassazione depositate in copia all'udienza del 06/02/2015 (Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-07-2014, n. 16690; Cass. civ. Sez. III, 18-04-2007, n. 9238), si veda *ex multis*: Cass. civ. Sez. III, 29/09/2017, n. 22849 (1); App. Venezia Sez. IV, 24-05-2017 (2); Cass. civ. Sez. III, 18-07-2016, n. 14644 (3); Cass. civ. Sez. III, 22-05-2015, n. 10526 (4); Trib. Firenze Sez. III, 24-06-2016 (5); Trib. Padova Sez. II, 03-05-2016 (6).

1. Cass. civ. Sez. III, 29/09/2017, n. 22849: *“La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito”.*

2. App. Venezia Sez. IV, 24-05-2017: *“L'affermazione della responsabilità dell'avvocato non presuppone solo il non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, altresì, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni”.*

3. Cass. civ. Sez. III, 18-07-2016, n. 14644: *“Affinché dall'errore del professionista consegua l'obbligo di risarcire il danno al proprio assistito è necessaria l'esistenza di un pregiudizio concretamente subito dal patrocinato di talché non sono accoglibili le domande risarcitorie poste da un cliente contro il proprio legale, reo di non aver tempestivamente depositato una richiesta di costituzione di parte civile, qualora tale inadempimento non abbia comportato, nel caso concreto, nessun danno per l'assistito”.*

4. Cass. civ. Sez. III, 22-05-2015, n. 10526: *“La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici”*.

5. Trib. Firenze Sez. III, 24-06-2016: *“L'accertamento del nesso eziologico tra la condotta colposa omissiva del difensore e l'esito infausto del giudizio impone al preteso cliente danneggiato di dimostrare che le prove potenzialmente disponibili, che il difensore avrebbe potuto dedurre tempestivamente in causa, erano tali da provocare un esito vittorioso del processo. Non si potrà, invero, accordare alcun risarcimento ove non emerga la probabile fondatezza dell'azione e, quindi, una sua significativa probabilità di successo”*.

6. Trib. Padova Sez. II, 03-05-2016: *“La responsabilità professionale dell'avvocato, per i danni subiti dal cliente, in conseguenza del negligente adempimento dell'incarico ricevuto, richiede non solo l'esistenza di un errore professionale, ma l'esistenza di un nesso eziologico tra l'errore, l'esito della controversia e il pregiudizio lamentato dal cliente. Ai fini della valutazione del danno deve poi tenersi conto del parametro probabilistico, ovvero del «più probabile che non»”*.

Marzo 2018